



Comune di MIAGLIANO

PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 18/08/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER : "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI CIGLIO STRADALE LUNGO LA VIA PRATO D'ARANCO A SEGUITO DI DISSESTO IDROGEOLOGICO" CIG BCBB76D974

Il Responsabile del Servizio Tecnico

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 17.06.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati assegnati alla Giunta i poteri gestionali;

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi art. 6 bis Legge n.241/1990 e art. 6 DPR n.62/2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali nel corso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi art. 76 D.P.R. N. 445/2000;

ATTESA la necessità di garantire il funzionamento dei servizi di propria competenza;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 16.12.2025, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;

RITENUTO, pertanto, di riferirsi alle dotazioni finanziarie definitive del bilancio 2026;

RILEVATO altresì, che in ogni caso questo Ente deve assicurare il regolare funzionamento dei servizi di istituto;

VISTA e integralmente richiamata la Determinazione di questo Ufficio Tecnico n. 68 del 19/12/2025, avente ad oggetto: "Determinazione a contrarre per incarico di redazione progettazione di fattibilità tecnica ed economica per *intervento di messa in sicurezza tratto di ciglio stradale lungo la Via Prato D'Aranco a seguito di dissesto idrogeologico*" e considerato che la stessa ha assunto valore di Determinazione a contrarre ai sensi dell'Art. 17 c. 2 del D.Lgs n. 36/2023 e dell'Art. 192, c.1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PREMESSO che questo Comune ha individuato direttamente, sulla base della comprovata professionalità e esperienza per la tipologia di interventi il professionista Ing. Lanza Matteo cf. LNZMTT75H24A859Y, con studio in Biella, Corso Risorgimento n. 4;

DATO ATTO che con Determinazione n. 68 del 19/12/2025 è stata impegnata la somma complessiva presunta;

RITENUTO quindi di procedere all'affidamento a giusto professionista per il servizio di progettazione per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, anche al fine di quantificare correttamente l'importo dei lavori atti al mitigamento del dissesto e ripristino del piano viabile lungo la Via Prato d'Aranco ove, a causa di un dissesto idrogeologico, si è originato un cedimento del ciglio stradale che ha comportato un avvallamento del piano stradale;

DATO ATTO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

DATO ATTO che ai sensi dell'Art. 25, D.Lgs 36/2023 le stazioni appaltanti e gli Enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti;

DATO ATTO inoltre che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie per le quali sussiste l'obbligo ad utilizzare le convenzioni, come previsto dall'art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in Legge n.89/2014 (soglie per forniture/servizi) o in applicazione all'attuale articolo 1, comma 512 della Legge 208/2015 (obbligo alle amministrazioni individuate dall'Istat all'acquisizione da Consip), o in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2015, convertito in legge 135/2012 (categorie merceologiche di energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile);

PRESO atto che:

- l'art. 1, comma 502 della legge di stabilità modifica il comma 450 della legge 296/2006 ponendo un limite minimo di 1.000 euro per l'importo dei beni e dei servizi da acquistare per i quali vige l'obbligo del ricorso al MEPA, concedendo la possibilità alle amministrazioni di effettuare acquisti autonomi fino al limite suddetto;
- il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) ha modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia di obbligo al ricorso al mercato elettronico da 1.000 euro a 5.000 euro;

DATO ATTO che l'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, il contratto è stipulato, in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

ACCERTATA l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'Art. 48, c. 2 del D.Lgs 36/2023;

CONSIDERATO che, in virtù dei punti sopra richiamati, è stata richiesta la presentazione di un'offerta all'Ing. Lanza Matteo con studio in Corso Risorgimento n. 4 a Biella (BI), il quale ha presentato la propria offerta, acclarata al protocollo comunale al n. 4316 del 30.12.2025 che, per le competenze professionali afferenti alla progettazione e redazione PFTE prevede un compenso di € 2.500,00 oltre Cassa Previdenziale 4% e Iva 22%, per complessivi € 3.172,00;

CONSIDERATO che il servizio oggetto dell'affidamento consiste in una prestazione professionale/intellettuale. Non si configura un servizio ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, né un appalto in cui il costo del personale costituisca elemento significativo dell'offerta. Pertanto, non è richiesta l'indicazione dell'incidenza della manodopera

RITENUTA l'offerta congrua e rispondente alle esigenze dell'Ente e pertanto è possibile procedere con l'affidamento del servizio di che trattasi;

VISTO il certificato di regolarità contributiva, rilasciato da INARCASSA Protocollo n. 674166/171.2.1/STAP03 in data 18/08/2026 ed avente validità per quattro mesi dalla data del rilascio, dal quale il professionista risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

PRESO ATTO che in merito alla sussistenza dei requisiti dichiarati dall'operatore economico in fase di presentazione dell'offerta e tenuti agli atti di questo Comune di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98, D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in quanto trattasi procedura di affidamento inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., i controlli sono svolti secondo le modalità previste secondo le modalità previste dal Regolamento comunale approvato con D.G.C. n. 52 del 29/11/2024 "Regolamento per i controlli a campione, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2023, sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori economici nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro ex art. 50, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. n. 36/2023", che stabilisce tempistiche di attivazione dei medesimi. Qualora, in conseguenza della verifica previste, non fosse confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000, il COMUNE DI MIAGLIANO procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva prestata, alla comunicazione all' ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal medesimo COMUNE DI MIAGLIANO per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

CONSIDERATO che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, per gli affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 50, comma 1, la Stazione Appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 106.

CONSIDERATA la natura del servizio oggetto dell'affidamento, caratterizzato da prestazioni intellettuali, prive di rischi esecutivi significativi, nonché in applicazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza di cui all'art. 2 del Codice, questa Stazione Appaltante ritiene non necessario richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4. Resta fermo che, in caso di inadempimento, si procederà secondo quanto previsto dal vigente Codice dei Contratti Pubblici, anche mediante l'applicazione delle penali contrattuali, la risoluzione del contratto e ogni altra misura di tutela dell'interesse pubblico;

ACCERTATO, ai sensi dell'art.9 D.L. 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis comma 1 del D. Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

RICHIAMATO l'art. 3 del D.L. n.174/2012, come convertito in Legge n. 213/2012, nonché il vigente Regolamento disciplinante i controlli interni adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 27.11.2015;

RILEVATO che l'aggiudicatario della fornitura/lavori/servizi dovrà rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Miagliano, pubblicato nell'apposita sezione del sito del Comune di Miagliano al seguente indirizzo: <https://www.comune.miagliano.bi.it/Menu?IDDettaglio=311926> pena la risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice stesso;

RILEVATO che i dati relativi alle somme erogate con la presente determinazione sono soggetti a pubblicazione art. 37 del D.Lgs n.33/2013;

RITENUTO quindi il procedimento conforme al dettato normativo e regolamentare;

VISTI, inoltre:

- la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.Lgs 118/2011, come modificato dal D.Lgs 126/2014, contenente le nuove disposizioni di contabilità pubblica;
- La Legge di Bilancio 2026;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;

D E T E R M I N A

- 1) **DI RICHIAMARE** le premesse di cui in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023 lettera b) nonché dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii, all'Ing. Lanza Matteo con studio in Corso Risorgimento 4 a Biella (BI) – P.IVA l'incarico per la progettazione e redazione PFTE nell'ambito dei lavori di **“Intervento di messa in sicurezza tratto di ciglio stradale lungo la Via Prato d'Aranco a seguito di dissesto idrogeologico”** conformemente all'offerta di cui al protocollo n. 4316 del 30.12.2025 che per la prestazione professionale di che trattasi prevede un compenso pari € 2.500,00 oltre cassa previdenziale 4% ed Iva 22%, per complessivi € 3.172,00;
- 3) **DI DARE ATTO** che sono stati assunti impegni a residuo del bilancio di previsione 2026/2028 così come di seguito specificato:
 - € 2.500,00 sul Capitolo 580/5/1 missione 01.06.1.103;
 - € 672,00 sul Capitolo 560/5/1 missione 01.06.1.101.
- 4) **DI DARE ATTO** che ai sensi del vigente Regolamento dei controlli interni, con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- 5) **DI DARE ATTO** che il CIG è: BCBB76D974;
- 6) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 7) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul link “Amministrazione Trasparente” sul sito del Comune di Miagliano.

**Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
MOGNAZ ALESSANDRO**